

Publicato il 21/03/2018

N. 03178/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06452/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6452 del 2008, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Spatocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, n.107;

contro

Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'interno n. 283/R dell'11 febbraio 2008, nella parte in cui ha denegato al ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-".

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 marzo 2018 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

L'odierno ricorrente ha esposto nell'odierno gravame di essere arruolato nella Polizia di Stato dal 10 ottobre 1982, e di aver dovuto affrontare nel corso del servizio prestato, specie presso la Squadra Mobile di Roma, numerosi disagi di carattere ambientale e climatico, correlati ad attività operative notturne e diurne, che hanno determinato notevoli conseguenze per la sua salute.

Ha proseguito il ricorrente narrando come il 28 settembre 2006 egli abbia inoltrato istanza volta all'ottenimento della riforma dal servizio per sopraggiunti aggravamenti delle diverse infermità da cui è risultato affetto in sede di visita presso la competente Commissione medica ospedaliera (-OMISSIS- e che con decreto n. 283/R dell'11 febbraio 2008 il Ministero dell'interno, sulla base del parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, gli ha denegato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “-OMISSIS-”.

Ciò posto, il ricorrente ha impugnato *in parte qua* il predetto decreto, formulando avverso la predetta determinazione negativa le seguenti censure.

1) Eccesso di potere per errore sul presupposto e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Premesso che la gravata valutazione, ancorchè tipica espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in giudizio per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti a oggetto della valutazione, il ricorrente afferma che la patologia di cui sopra, quale conseguenza del servizio prestato, è stata erroneamente valutata dall'Amministrazione.

Sul punto, il ricorrente evidenzia, richiamando le considerazioni medico legali della perizia allegata al ricorso, come egli sia stato nel corso degli anni vittima di una serie di eventi morbosi, già riconosciuti dipendenti da cause di servizio nelle visite effettuate presso le competenti strutture medico-militari.

Domanda pertanto il ricorrente che il Tribunale adito disponga in merito verifica o consulenza tecnica d'ufficio.

2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra più atti.

Il ricorrente ribadisce che la domanda presentata e la documentazione medica alla stessa allegata non siano state correttamente valutate.

A sostegno dell'affermazione, il ricorrente sostiene che la patologia per cui è causa nel 2004 è stata già riconosciuta come dipendente da causa di servizio da parte della Commissione medica ospedaliera.

Rimarca ancora il ricorrente come il parere del Comitato di verifica abbia preso in considerazione, tra i motivi che possono determinare l'insorgere dell'infermità in parola, anche i traumi acustici e cranici, per poi escludere, del tutto illogicamente, che il ricorrente possa esserne rimasto vittima nel corso del servizio prestato, in conseguenza di specifici eventi (esplosione di lacrimogeni; attivazione di segnali acustici; conflitti a fuoco; esercitazioni al poligono).

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate a carico della gravata valutazione, parte ricorrente ne ha domandato l'annullamento.

Costituiti in resistenza, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno depositato varia documentazione.

Il ricorso è stato indi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 marzo 2018.

DIRITTO

1. Si controverte in merito alla legittimità del provvedimento del Ministero dell'interno meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto l'istanza del

ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “-OMISSIS-”, da cui il medesimo è risultato affetto in sede di visita presso la competente Commissione medica ospedaliera.

2. Va necessariamente premesso, al fine di delimitare correttamente il campo oggetto dell'odierna disamina, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il giudizio medico legale espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, “salvi i poteri di questi di valutarne *ab externo* l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività” (*ex multis*, C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341; C. Stato, VI, 1° dicembre 2009, n. 7516; 31 marzo 2009, n. 1889).

Ne consegue che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al Comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto comitato (C. Stato, IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n. 6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della carenza della motivazione ovvero del difetto d'istruttoria.

Ancora, con riferimento al diverso accertamento svolto dalla Commissione medica ospedaliera, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è granitica nell'osservare che sussiste un netto riparto di competenze tra la Commissione stessa, alla quale compete esclusivamente la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di una infermità, e il Comitato di verifica per le cause di servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico legale in merito al legame causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta sulla persona del richiedente (tra altre, Tar Lecce, Puglia, 11 aprile 2014, n. 939).

In altre parole, il Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 11, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione medica, ma ciò esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo, per il resto, l'unico organo competente a emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (in tema, Tar Calabria, Catanzaro, I, 25 luglio 2015, n. 1265; 23 febbraio 2015, n. 303).

Ne consegue che l'accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio.

Il giudizio del Comitato svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C. Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; VI, 24 febbraio 2011, n. 1149; IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008, n. 5398).

Anche più di recente, è stato ribadito sia come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento (artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico dipendente, sia l'inconfigurabilità, in tema di causa di servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).

3. Tanto premesso, si osserva che il Comitato di verifica ha negato al ricorrente la dipendenza dell'infermità di cui trattasi da causa di servizio, rilevando in primo luogo che trattasi “-OMISSIS-

Ciò posto, il Comitato ha ritenuto che la menomazione in questione non potesse ricollegarsi al servizio prestato dal ricorrente, anche sotto il profilo concausale efficiente e determinante, “in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicato”.

4. Nel delineato contesto fattuale, e in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui al punto 2, il predetto parere non risulta poter essere fondatamente messo in discussione nella presente sede giudiziale.

In particolare, il giudizio del Comitato di verifica si profila indenne dalle denunziate mende, trattandosi di conclusioni fondate su argomentazioni assistite da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propria della disciplina tecnica applicata.

Ne consegue che anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a seguito della presentazione da parte del ricorrente dell'istanza per il riconoscimento della infermità in parola come dipendente da causa di servizio si profila scevro di vizi invalidanti, nella parte in cui richiama *per relationem* il parere del Comitato di verifica.

Neanche può dirsi che il procedimento evidenzi una carente valutazione dei fatti come attestati dal ricorrente nella propria istanza.

Si è infatti visto, nel riportare le conclusioni del Comitato di verifica sulla esclusione della dipendenza della causa di servizio della patologia per cui è causa, come esse abbiano preso in considerazione gli elementi acquisiti al procedimento, e, specificamente, il servizio prestato dal ricorrente, sul quale si è fondata l'istanza dal medesimo presentata, il quale è stato apprezzato

specificamente come scervo da eventi idonei a favorire l'insorgenza dell'infermità.

Inoltre, lo stesso parere del Comitato di verifica dà atto del previo esame e valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e di tutti i precedenti di servizio derivanti dagli atti.

Né, sul punto, possono valorizzarsi le contrarie considerazioni svolte dal ricorrente, le quali, per la loro genericità, si profilano inidonee a sovvertire quanto acclarato dal Comitato di verifica.

Consolidata giurisprudenza, infatti, ritiene, per un verso, che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941; Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119; II, 30 marzo 1989, n. 461), tenuto naturalmente conto delle connotazioni specifiche della stessa, e, per altro verso, che il giudizio che riconduce le infermità a fattori endogeni dell'interessato rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, e, come tale, è sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà (C. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1769), vizi nella specie non emergenti.

E nessun elemento emergente dal ricorso, nel quale il ricorrente si limita a descrivere situazioni connaturali alla specifica tipologia del servizio prestato, induce a ritenere che nel corso dello stesso si sia verificato un evento traumatico specifico suscettibile di determinare l'insorgenza della patologia, che, laddove esistente, era onere del ricorrente dedurre.

Deve infine rilevarsi come le predette conclusioni non possono mutare alla luce della lamentata discordanza tra il parere rese dal C.M.O. e dal Comitato di verifica.

Premesso, infatti, che, nella specie, il parere della C.M.O. risulta espressamente essere stato esaminato dal Comitato di verifica, si è già sopra visto come l'accertamento della C.M.O. nulla comporti in termini di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, con la conseguenza dell'ontologica inconfigurabilità, nella materia, di una contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato.

Il giudizio gravato risulta, per tutto quanto sopra, esente dalle censure dedotte.

5. Alle rassegnate conclusioni consegue la reiezione del gravame.

Il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.